



SETTORE III
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E AMBIENTE
Servizio Ambiente e Verde Pubblico

OGGETTO: "Servizio di cura, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Andria, con incentivo alle adozioni, dal 1.7.2017 al 31.12.2018, suddiviso in Lotti funzionali:
Lotto 1 - Servizio di custodia e mantenimento di n. 85 cani randagi
Lotto 2 - Servizio di custodia e mantenimento di n. 85 cani randagi
Lotto 3 - Servizio di custodia e mantenimento di n. 85 cani randagi
CIG LOTTO 1: 70598379C9 - CIG LOTTO 2: 7059850485 - CIG LOTTO 3: 7059858B1D

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di cura, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel Comune di Andria. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016. Il servizio potrà essere aggiudicato, come descritto all'art. 2, e dovrà essere eseguito presso strutture che abbiano adeguate capacità ricettive, riservate esclusivamente al Comune di Andria, e che abbiano idonee destinazioni di rifugio o canile, con apposita struttura sanitaria, garantita da ogni tipo di autorizzazione necessaria all'espletamento del predetto servizio e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste in materia, (Legge 281/91, L.R. 12/95, Delibera di Giunta Regionale n. 6082 del 28/12/95, Delibera di Giunta Regionale n. 4474 del 22/07/97 e Delibera di Giunta Regionale n. 1223 del 4.7.2013). La struttura dovrà essere collocata nell'ambito del territorio di competenza della ASL/BAT (Barletta, Andria, Trani, Canosa di Puglia, Bisceglie, Spinazzola, Minervino Murge, Margherita di Savoia, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia) a garanzia della tempestiva disponibilità e per l'inopportunità di sottoporre a "stress da trasporto" le unità canine interessate, nonché a garanzia dell'espletamento delle funzioni di vigilanza, assegnate alle ASL, sul trattamento degli animali e di tutela igienico-sanitaria degli stessi, secondo quanto stabilito dall'art. 44 della Legge Regionale n. 4 del 25/02/2010.

Art. 2 – LOTTI FUNZIONALI

Il Servizio sarà affidato, nel rispetto dell'art. 51 del D. Lgs del 18 aprile 2016 n. 50, con la suddivisione in Lotti funzionali, come di seguito specificato:

LOTTO 1 - Servizio di custodia e di mantenimento di n. 85 cani randagi di proprietà comunale dal 1.7.2017 al 31.12.2018

Importo a base di gara complessivo € 83.997,00 oltre IVA

Anno 2017 - € 1,80/box/die x n. 85/cane/die x gg. 184 = € 28.152,00

Anno 2018 - € 1,80/box/die x n. 85/cane/die. x gg. 365 = € 55.845,00

LOTTO 2 - Servizio di custodia e di mantenimento di n. 85 cani randagi di proprietà comunale dal 1.7.2017 al 31.12.2018

Importo a base di gara complessivo € 83.997,00 oltre IVA

Anno 2017 - € 1,80/box/die x n. 85/cane/die x gg. 184 = € 28.152,00

Anno 2018 - € 1,80/box/die x n. 85/cane/die. x gg. 365= € 55.845,00

LOTTO 3 - Servizio di custodia e di mantenimento di n. 85 cani randagi di proprietà comunale dal 1.7.2017 al 31.12.2018

Importo a base di gara complessivo € 83.997,00 oltre IVA

Anno 2017 - € 1,80/box/die x n. 85/cane/die x gg. 184 = € 28.152,00

Anno 2018 - € 1,80/box/die x n. 85/cane/die. x gg. 365= € 55.845,00

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha la durata di gg. 549 giorni, presumibilmente a decorrere dal 1° luglio 2017 e comunque dalla data di consegna del servizio fino al 31.12.2018, per un importo presunto a base d'asta come innanzi specificato.

L'Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta aggiudicataria l'importo giornaliero offerto, al netto del ribasso d'asta acquisito in sede di gara sulla base dell'offerta risultata aggiudicataria, relativamente al lotto interessato. Tale corrispettivo sarà comprensivo di ogni onere necessario all'idoneo espletamento del servizio richiesto, a garanzia del benessere degli animali.

Nel corrispettivo è compreso il costo per il servizio di smaltimento delle carogne di animali tramite ditta autorizzata, deceduti per cause naturali o per abbattimento disposto dal Servizio Veterinario della ASL/BAT. L'aggiudicatario provvederà a proprie spese al trasferimento, nei propri locali all'uopo destinati, dei cani randagi che, alla data dell'inizio del servizio e nel corso dell'appalto, risultassero ricoverati presso altro rifugio, essendosi tenuto conto di tali oneri in sede di determinazione dell'importo a base d'asta. La consegna del servizio potrà essere anticipata, sotto riserve di legge, nelle more di sottoscrizione del relativo contratto, previa redazione dell'apposito verbale di consegna. I cani ricoverati presso il rifugio dovranno essere tutti sottoposti a intervento di sterilizzazione ai sensi della L.R. 26/2006 e s.m.i., dotati di microchip, sottoposti a preventiva valutazione dello stato sanitario presso il canile sanitario. Tali adempimenti sono a carico del Servizio Veterinario della ASL/BAT competente. In caso di ricovero di cani non ancora sterilizzati, sarà cura della ditta aggiudicataria concordare con il Servizio Veterinario della ASL competente il calendario degli interventi di sterilizzazione e il relativo trasporto presso la struttura convenzionata con il Comune di Andria per il Servizio di Sterilizzazione, nonché il rientro presso il rifugio secondo le tempistiche indicate dal veterinario responsabile del Servizio di Sterilizzazione.

La ditta aggiudicataria non potrà in nessun caso accettare la diretta consegna di animali da parte di terzi se non previa autorizzazione del Comune di Andria.

Art. 4 – ADOZIONE DEGLI ANIMALI

Il servizio deve incentivare le adozioni e ciò al fine di abbattere i costi di cura, custodia e mantenimento dei cani in strutture a carico dell'Ente. Pertanto la ditta aggiudicataria deve provvedere, almeno con cadenza semestrale, con propri mezzi ed a proprie spese, ad attivare campagne di sensibilizzazione contro il fenomeno dell'abbandono, nonché promuovere la pratica dell'adozione dei cani da parte dei privati contro il randagismo. Ciò dovrà avvenire tramite iniziative da svolgere su tutto il territorio comunale di concerto con il Servizio Ambiente del Comune di Andria. In particolare, dovrà impegnarsi a creare un album virtuale informatico, sul sito istituzionale del Comune di Andria, del canile e/o su eventuale social network (Facebook, Twitter, ecc.) in cui siano riportati i dati dei cani adottabili, con foto, descrizione, età, sesso, eventuale razza, dimensioni, peso, carattere, condizioni di salute e quant'altro possa essere utile al potenziale affidatario per effettuare la propria scelta del cane da adottare. La ditta, si impegna inoltre a mantenere un orario di apertura al pubblico di almeno 3 ore giornaliere per almeno 6 giorni la settimana (festivi esclusi), al fine di consentire l'accesso ai cittadini che lo volessero. La ditta è

tenuta ad esporre un cartello ben leggibile all'ingresso della struttura adibita a rifugio che indichi gli orari di accesso ai visitatori. La ditta dovrà instaurare e mantenere rapporti corretti con i cittadini e con le Associazioni di Volontariato che avranno accesso per una verifica periodica delle condizioni di vita in cui il cane è tenuto da parte dell'aggiudicatario, al fine di scongiurare ipotesi di maltrattamento animale.

Art. 5 – PROROGA DELL'APPALTO

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il Comune di Andria non abbia ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo e qualora sorgano inderogabili necessità di proroga, l'appaltatore sarà obbligato alla prosecuzione dello stesso per un periodo massimo di 6 (sei) mesi alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 – MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Per ognuno dei lotti interessati, il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è liquidato, attraverso apposito provvedimento del Settore competente, entro 30 giorni dalla data di presentazione (fa fede la data del timbro di arrivo al Protocollo del Comune) con apposito provvedimento dirigenziale, su presentazione di regolare fattura bimestrale posticipata, avente in allegato la scheda riepilogativa di presenza cani e fotocopia del registro di entrata/uscita anagrafico dei cani in custodia aggiornato nel periodo considerato.

In particolare il servizio verrà pagato in base al numero di cani effettivamente ospitati. Il pagamento del corrispettivo spettante all'aggiudicatario, calcolato sulla base dell'offerta in ribasso rispetto alla base d'asta, che deve essere rapportato alle unità canine effettivamente ricoverate ed al relativo numero effettivo di giorni di ricovero, potrà subire oscillazioni in aumento o in diminuzione.

Nel caso di errori od inesattezze contenuti nelle fatture/nota, si intende che il termine di pagamento decorrerà dalla data di ricevimento della nuova fattura/nota corretta. I pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale specificamente dedicato alle commesse pubbliche identificato con le coordinate IBAN di conto corrente acceso presso banca o Poste italiane s.p.a. che l'appaltatore comunicherà alla Stazione Appaltante con apposita nota. L'appaltatore, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010, si dovrà impegnare a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale, ferme restando le eccezioni del cui sopra citato art. 3 c. 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto. L'appaltatore e il Comune di Andria si conformano alla disciplina del citato art. 3 L. 136/2010.

Art. 7 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO

Le attività oggetto dell'appalto prevedono l'esecuzione dei servizi di seguito descritti e si intendono compensati tutti dalle quote giornaliere di cui al precedente art. 3. Il servizio, per ciascun lotto, dovrà essere gestito mediante l'organizzazione dei mezzi e del personale dell'impresa appaltatrice, nonché espletato nel rispetto della ricettività della struttura come previsto per legge, secondo le regole di buona condotta e diligente cura. Le strutture dovranno essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria, ai sensi della normativa vigente, nonché delle relative autorizzazioni di carattere edilizio (Concessione Edilizia o Permesso di Costruire, Agibilità, ecc).

La struttura dovrà inoltre essere dotata di un ambulatorio per le cure sanitarie con armadio farmaci autorizzato. Il servizio dovrà essere effettuato solo nei locali di cui all'autorizzazione sanitaria dichiarata all'atto di partecipazione alla gara. L'impresa aggiudicataria dovrà essere convenzionata con un medico veterinario che avrà la responsabilità sanitaria della struttura e che assicurerà le cure sanitarie ai cani ricoverati nel rifugio, colpiti da qualsiasi patologia o traumatismo, con trattamento terapeutico a carico dell'aggiudicatario.

La struttura dovrà possedere la disponibilità per una ricezione minima prevista per il lotto di riferimento, riportata all'art. 2 "LOTTE", riservata esclusivamente al Comune di Andria. Il rifugio deve essere dotato di box da riservare sia ai cani morsicatori, nonché per casi di patologie infettive

o ritenute tali nelle percentuali normalmente previste. L'ingresso delle unità canine accalappiate dovrà essere obbligatoriamente autorizzato preventivamente dal Servizio Veterinario della ASL competente o dal competente Ufficio Comunale, o con ordine di servizio formale di consegna da parte delle Forze dell'Ordine e/o dell'Autorità Giudiziaria. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Ente Comunale l'ingresso delle unità canine catturate nel territorio del Comune di Andria entro le successive 24 ore lavorative, nelle more di trasmissione della scheda anagrafica di seguito descritta. La presa in carico del cane è comprovata mediante annotazione sull'apposito registro anagrafico di entrata/uscita.

LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRÀ PROVVEDERE:

1. all'accoglimento dei cani randagi con relativa registrazione previa base di ricovero da parte del Servizio Veterinario dell'ASL/BAT, e assegnazione, all'ingresso, di apposito collare dotato di medaglietta numerata, corrispondente al numero progressivo riportato sul registro di entrata/uscita anagrafico;
2. a garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo la normativa in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo e le regole di buona condotta e diligente cura;
3. alla cura dei cani malati;
4. alla sverminazione e vaccinazione dei cuccioli affidati;
5. alla somministrazione del pasto giornaliero, a base di mangime completo ed integrato, nonché al ricambio di acqua sempre fresca e disponibile;
6. alla identificazione di tutti i cani affidati, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 12/95, mediante l'inoculazione di un microchip a norma ISO 11784 e ISO 11785, innestato sotto cute con metodo che non arrechi danno e dolore all'animale, entro otto giorni dalla cattura e ricovero, trasmettendo al Comune di Andria e all'area di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL competente, una scheda anagrafica contenente tutti i dati necessari ai fini dell'esatta identificazione del cane (foto dell'animale, codice identificativo, razza, taglia, colore del pelo, sesso, età presunta ed eventuali segni di riconoscimento);
7. all'accertamento degli eventuali codici di identificazione o tatuaggio dei cani catturati e, ove sia possibile identificare il proprietario, provvedere ad avvertire lo stesso e l'area di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL competente anche tramite comunicazione telefonica o telegrafica;
8. a tenere quotidianamente aggiornato il registro di entrata/uscita anagrafico dei cani in custodia, vistato dal Servizio Veterinario della ASL competente, dove sarà annotata la data della presa in carico, gli elementi identificativi (n° progressivo, data di ingresso e di uscita, codice anagrafico, nome del cane, razza, sesso, colore del pelo, foto segnaletica ed eventuale avvenuta sterilizzazione), gli interventi sanitari che si rendessero necessari, gli eventuali episodi morbosi, gli esami clinici praticati con i relativi esiti;
9. alla sistemazione in box distinti per sesso e possibilmente per taglie, con isolamento nei casi di malattie infettive a carattere diffusivo; l'aggregazione nei box e/o tra i box adiacenti deve essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali e delle rispettive compatibilità caratteriali;
10. alla pulizia quotidiana dei box mediante raccolta delle parti solide, lavaggio con acqua corrente e, ogni 10 giorni, alla disinfezione con ipoclorito di sodio o con sali d'ammonio quaternario;
11. ad effettuare periodici e adeguati interventi di disinfezione, disinfestazione antiparassitaria e derattizzazione dell'intera area adibita a canile.
12. a trasmettere mensilmente la fattura unitamente alla scheda riepilogativa di presenza cani o fotocopia del registro di entrata/uscita anagrafico dei cani in custodia aggiornato;
13. a provvedere, tramite ditta autorizzata ed in conformità delle leggi vigenti in materia, allo smaltimento delle carogne di animali deceduti per cause naturali o per abbattimento disposto dal veterinario ufficiale dell'ASL;
14. a comunicare al Comune e alla ASL competente, entro le 24 ore lavorative successive, il decesso di un cane ospitato, corredando la comunicazione con una attestazione del veterinario responsabile;
15. alla consegna dei cani ricoverati presso la struttura ai proprietari, cittadini o associazioni

- protezionistiche, se in possesso di autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL competente;
16. al fine di favorire l'adozione dei cani ospitati, a consentire l'accesso al canile secondo il calendario stilato di comune accordo, a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animale, stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambiente e garantendo una decorosa accoglienza e la sicurezza per i visitatori. In particolare, la ditta aggiudicataria si impegna a mantenere un orario di apertura al pubblico di almeno 3 ore giornaliere per almeno 6 giorni la settimana (festivi esclusi);
 17. in caso di richiesta di adozione di un cane a carico del Comune di Andria, la ditta aggiudicataria dovrà accertarne le condizioni di salute e lo stesso potrà essere affidato previo nulla-osta del Servizio Veterinario della ASL di competenza anche per le necessarie variazioni anagrafiche;
 18. nel caso in cui si tratti di struttura ubicata al di fuori del territorio di competenza della ASL di Andria, la ditta aggiudicataria dovrà garantire il trasporto degli animali catturati sul territorio comunale presso la struttura stessa;
 19. garantire la reperibilità 24 ore su 24 tutti i giorni, compresi i festivi, per il ricevimento dei cani catturati;

Art. 8 – VIGILANZA

Al Servizio Veterinario della ASL territoriale è demandata l'attività di vigilanza e controllo sulla struttura convenzionata. Il Comune si riserva inoltre la più ampia e insindacabile facoltà, senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, verifiche e controlli circa attrezzature, locali, regolare svolgimento del servizio, ect., al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente capitolato. Per la funzionalità dei controlli l'aggiudicatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria. Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il responsabile della struttura.

Art. 9 - TRATTAMENTO SANITARIO

Qualora, durante il periodo di ricovero, i cani venissero colpiti da qualsiasi tipo di infezione, (compresa la *leishmaniosi*), sarà cura della ditta aggiudicataria provvedere a proprie spese al trattamento sanitario degli animali contagiati. Dovrà essere comunicato al Servizio Veterinario della ASL competente ogni sintomo di malattia epidemica nonché ogni altra notizia di particolare rilevanza. Inoltre, in caso di decesso di cani ricoverati nella propria struttura, l'aggiudicataria provvederà, sempre a proprie spese tramite ditta autorizzata, alla distruzione delle carogne, attenendosi scrupolosamente a tutte le leggi vigenti in materia. La ditta aggiudicataria comunicherà l'avvenuto decesso al Comune di Andria e al Servizio Veterinario della ASL competente per le variazioni anagrafiche, previa lettura del sistema di identificazione, Microchip. Il decesso dovrà essere certificato dal medico veterinario convenzionato. La ditta aggiudicataria dovrà consentire in ogni momento l'accesso a soggetti riconosciuti dall'Amministrazione Comunale per i controlli amministrativi, contabili ed ecologico-sanitari per la tutela dell'animale.

Art. 10 – DOMICILIO E REFERENTE

Per tutti gli effetti del capitolato e del servizio, l'aggiudicatario elegge domicilio nel Comune ove sono situati i locali adibiti ad ospitare i cani oggetto dell'appalto. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate presso il predetto domicilio. All'inizio del servizio, al fine di favorire un ordinato coordinamento dell'attività, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare il nominativo della persona, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, un idoneo recapito telefonico per ogni comunicazione ed in particolare per quelle urgenti, nonché il nominativo e il recapito telefonico di almeno due responsabili reperibili, con l'impegno a comunicare eventuali variazioni. All'inizio del servizio, ai sensi dell'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., la ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 11 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà gestire il servizio con sufficiente personale, idoneo e qualificato alle mansioni preposte. Inoltre il predetto aggiudicatario si obbliga ad osservare ed applicare tutte le norme del contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi locali, nonché in materia di igiene e sicurezza. Tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e antinfortunistici, sono a carico dell'aggiudicatario, il quale è il solo responsabile. Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi relativi al personale, codesta Amministrazione la inviterà a regolarizzare la posizione entro 10 giorni. Trascorso inutilmente tale termine si procederà alla risoluzione del contratto ed alla sospensione dell'erogazione dei crediti fino a quel momento maturati per la quota necessaria a tutelare e garantire i lavoratori. Nel qual caso, il servizio verrà affidato alla concorrente che segue immediatamente in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore.

Art. 12 - TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni in vigore in materia di sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e in particolare a quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/08. L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti gli accorgimenti e cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e di terzi.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4, c. 4, del Decreto Legislativo 626/94, così come modificato e/o integrato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i.

Art. 13 - RESPONSABILITA' PER RISCHI E DANNI

La ditta aggiudicataria del servizio in argomento solleva il Comune da ogni responsabilità derivante da rischi o danni provocati nell'espletamento del servizio stesso a persone o cose, a Enti pubblici o privati. Assumendo la gestione delle attività previste nel presente Capitolato, l'Aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale, derivategli ai sensi di legge nell'espletamento delle attività richieste dallo stesso Capitolato, comprese quelle nei confronti del proprio personale dipendente, convenendo sia tale riguardo che qualsiasi onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale scopo, l'appaltatore si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia e per il periodo di validità dell'appalto, un contratto assicurativo a copertura degli eventuali danni a persone e/o cose o animali nell'espletamento del Servizio.

Art. 14 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto del servizio, in tutto o in parte, né tantomeno è ammesso l'utilizzo di rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva e risarcimento danni, secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 15 – PENALI

Le mancate osservanze delle prescrizioni previste da disposizioni di Legge e Regolamenti, ovvero delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, comporteranno a carico dell'aggiudicatario, una sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00/die, per ogni violazione contestata. L'importo relativo alla penale comminata sarà detratto direttamente dal canone mensile successivo. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate. L'aggiudicatario potrà presentare eventuali chiarimenti o giustificazioni entro 5 giorni dalla data della contestazione elevata. L'erogazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale. Il Comune di Andria a proprio insindacabile giudizio, potrà rivalersi in tutto o in parte sulla cauzione definitiva versata dall'aggiudicatario, anche a causa di riscontro di disfunzioni nell'esecuzione del servizio, in tal caso l'aggiudicatario dovrà essere obbligato a reintegrare la cauzione nella sua integrità entro 15 giorni.

Art. 16 – CAUZIONE E STIPULAZIONE DI CONTRATTO

L'offerta da presentare per l'affidamento del servizio deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo del servizio, da presentare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs 1/09/1993, n. 385. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, la ditta aggiudicataria dovrà prestare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/2006, la cauzione definitiva, per il mancato od inesatto adempimento e prima della stipula del contratto di appalto, secondo le seguenti condizioni:

– fino al ribasso del 10%, il deposito cauzionale è fissato nel 10% del valore del prezzo di aggiudicazione;

– per ribassi superiori a tale limite si applica il seguente criterio:

a) per ribassi compresi tra il 10 ed il 20% si incrementa il valore del 10% di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;

b) per ribassi superiori al 20%, si incrementa il valore di 2 punti percentuali per ciascun punto di ribasso eccedente tale valore.

La cauzione potrà essere prestata mediante consegna di una polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia. Sia la cauzione provvisoria che definitiva dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le modalità di presentazione di detta cauzione sono quelle previste dalla vigente normativa in materia. Gli importi della garanzia provvisoria e della garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) possono essere ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, ai sensi della vigente normativa in materia. La cauzione sarà svincolata al termine del contratto, sempre che le prestazioni in esso previste siano state effettuate nel pieno rispetto delle presenti norme di Capitolato, nonché dopo l'accertamento della regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti competenti.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di reintegrare la quota parte della cauzione di cui l'Amministrazione avrà dovuto avvalersi. L'Impresa solleva l'Amministrazione, e i suoi funzionari, da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare a cose e persone dall'esecuzione del servizio. In tal senso è obbligata a sottoscrivere, prima della stipula del contratto, una polizza assicurativa, di responsabilità civile stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, che sollevi l'Amministrazione, per tutta la durata dell'appalto, dai rischi di esecuzione e dai danni a terzi a persone e/o a cose, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose o animali, per un massimale non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto qualora la ditta aggiudicataria non rispetti le norme e le condizioni sopra menzionate e nei casi sotto elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva:

- *per inadempienza contrattuale contestata dall'ufficio comunale e non eliminata entro i termini assegnati;*
- *per numero tre ripetute contestazioni elevate dall'Amministrazione Comunale per mancanze o negligenze riscontrate nell'esecuzione del servizio in oggetto;*
- *in caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria;*
- *per contestazione da parte del Comune o della ASL di addebiti gravi inerenti la conduzione del canile o la salute degli animali ivi ricoverati;*
- *per subappalto del servizio totale o parziale, come vietato all'art. 11;*
- *per violazione delle norme di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010.*

L'Amministrazione Comunale, comunicherà con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC,

l'avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, indicando gli addebiti e concedendo 5 giorni per il contraddittorio. Successivamente, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato e sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione, non darà diritto ad alcuna rivalsa e comporterà l'annullamento dei benefici economici non ancora maturati.

Art. 18 – CONTROVERSIE

Nel caso di controversie, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alle reciproche obbligazioni derivanti dal presente contratto e che non si fossero potuti definire in via amministrativa, sono deferite alla Autorità Giudiziaria competente, Foro di Trani, con rinuncia ad altro Foro competente, con esclusione dell'arbitrato.

Art. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative e conseguenti al presente Capitolato e relative alla sottoscrizione del Contratto, nessuna eccettuata o esclusa. A carico della ditta saranno anche tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del servizio.

Art. 20 – PRESCRIZIONI VARIE

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà, inoltre, soggetto a tutte le leggi sanitarie, nonché ai regolamenti di Polizia vigenti in materia di affidamento dei cani randagi, che si intendono allegati al presente contratto per farne parte integrante. L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto, in materia di polizia veterinaria e di tutela degli animali d'affezione e prevenzione al randagismo ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto al servizio oggetto dell'appalto. L'aggiudicatario, per i cani affidati, sarà ritenuto unico responsabile civilmente e penalmente nei confronti di terzi e di Organi di Controllo. Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, le parti dichiarano di rimettersi alle disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Manutenzioni e Ambiente
ing. Santola QUACQUARELLI